



Accordo di Programma

art. 32 - L.R. 29 novembre 2001, n. 35

finalizzato all'attuazione organica e coordinata di un Programma di politica sanitaria (Ospedale San Bortolo) e socio-assistenziale funzionale alla città (Polo della Prevenzione) tra Comune di Vicenza - Regione del Veneto - ULSS n. 6 Vicenza

prot. n. 50334 del 26.07.2010

DGRV n. 1265 del 03.08.2011

Elaborato



Scala



ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione del Veneto



Arch. Vincenzo FABRIS

Comune di Vicenza



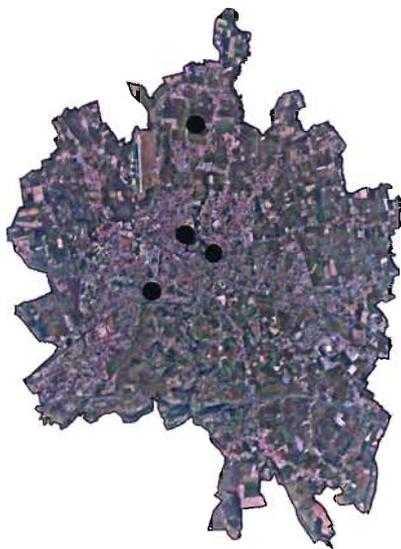
il Sindaco

Dott. Achille Variati

ULSS n. 6 Vicenza

il Direttore Generale

Dott. Antonio Alessandri



Approvato dalla Conferenza di Servizi del

- 4 APR. 2012



ACCORDO DI PROGRAMMA

*ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
per l'attuazione organica e coordinata di un Programma di politica sanitaria (Ospedale San
Bortolo) e socio-assistenziale funzionale alla città (Polo della Prevenzione)
Comune di Vicenza – Regione del Veneto – ULSS n. 6 Vicenza*

L'anno duemiladodici, addì 4 del mese di aprile, presso Palazzo Linetti – Direzione Urbanistica e Paesaggio, sono presenti:

- **Regione del Veneto**, c.f. 8007580279, con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Ferro Fini, in persona dell'arch. Vincenzo Fabris, Dirigente *pro tempore* della Direzione Urbanistica, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 21.06.2011;
- **Comune di Vicenza**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, autorizzato ai sensi del vigente statuto comunale.
- **ULSS n.6 Vicenza**, in persona del Direttore Generale, Dott. Antonio Alessandri.

Premesso che:

- **La Regione del Veneto** indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

E' titolare delle funzioni legislative e amministrative di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali di competenza statale. Promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.





Esercita inoltre le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplina l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

- **Il Comune di Vicenza**, in qualità di ente titolare delle funzioni relative al governo del territorio, promuove programmi di riqualificazione urbana e iniziative di rilevante valore strategico o funzionale per l'assetto della città e per assicurare maggiore efficacia all'azione di governo.
- **L'Azienda ULSS 6** è l'ente strumentale attraverso il quale la regione realizza, nell'ambito territoriale di competenza della stessa, la programmazione regionale e locale riguardo la gestione delle strutture e dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale di natura sanitaria e socio-sanitaria, nonché la predisposizione e l'attuazione, in collaborazione con i comuni e altri soggetti pubblici e privati, del piano di zona e gli altri piani settoriali.

Considerato che :

- Lo strumento dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35, viene richiesto dal Comune di Vicenza in accordo con l'Azienda ULSS n. 6 Vicenza, per l'attuazione organica e coordinata di un programma di politica sociale e assistenziale funzionale alla città, che attraverso la regia congiunta della rete dei servizi sia in grado di garantire il raggiungimento di concreti risultati, l'acquisizione di nuove competenze e l'integrazione delle diverse attività.
- Con parere del Comitato Tecnico n. 49 del 26.07.2011, è stato rilevato un evidente interesse regionale, stante la proposta di riqualificare strutture sanitarie esistenti, e di creare anche nuove strutture a servizio della popolazione, come il Polo della Prevenzione; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1265 del 3 agosto 2011 è stato dato avvio del procedimento;
- L'approvazione dell'Accordo di Programma comporta anche variante al vigente strumento comunale di pianificazione urbanistica al fine di consentire le azioni di seguito descritte:
 - realizzazione di un Polo della Prevenzione in grado di accogliere in un unico ambito, individuato in destra Astichello tra la frazione di Polegge e Laghetto, funzioni, strutture e attrezzature per la gestione della sicurezza e della prevenzione (protezione civile, SUEM, Croce Rossa, sala operativa per la Prefettura, strutture comunali per la gestione delle emergenze etc.) da realizzare anche mediante forme di perequazione e individuando eventuali





destinazioni che possano risultare compatibili, complementari e di supporto allo svolgimento delle attività di prevenzione (area strada Marosticana);

- valorizzazione, riqualificazione e adeguamento funzionale degli immobili in gestione dell'ULSS (Ospedale San Bortolo);
- riorganizzazione del patrimonio immobiliare al fine di individuare le nuove sedi per accogliere le funzioni socio-assistenziali di competenza del Comune e dell'ULSS (area S. Felice);
- previsione di nuove destinazioni d'uso per gli immobili Ex INAM di Via IV Novembre e Contrà Mure Santa Lucia di proprietà dell'ULSS e la loro valorizzazione e alienazione per reperire le risorse necessarie;

VISTO

- che la Regione Veneto, con deliberazione di Giunta regionale n. 1265 del 03 agosto 2011 ha formalmente ed espressamente riscontrato l'interesse regionale alla approvazione della proposta di accordo per l'attuazione organica e coordinata di un Programma di politica sanitaria (Ospedale San Bortolo) e socio-assistenziale funzionale alla città (Polo della Prevenzione), nonché riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della L.R. 35/2001, dando altresì avvio del procedimento e delegando il Dirigente Regionale alla sottoscrizione dell'Accordo;
- che alla data odierna si sono tenute le seguenti conferenze di servizi istruttorie:
 - in data 23 settembre 2011i cui verbali per quanto occorra vengono qui integralmente richiamati;
- che è seguita la conferenza di servizi in data 31 gennaio 2012 nella quale è stato definito e sottoscritto uno schema di accordo di programma ai fini dell'adozione e pubblicazione della variante urbanistica;
- che detto schema è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'ULSS n. 6 di Vicenza nella seduta del 23.01.2012 che ha delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione dell'Accordo definitivo;
- che la pubblicazione è stata effettuata dal 3.2.2012 al 13.2.2012;
- che verrà acquisita l'autorizzazione regionale al trasferimento a terzi di diritti reali su immobili





del patrimonio disponibile dell'ULSS n. 6 di Vicenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. n. 23 del 16.08.2007;

- che nella conferenza di servizi del 4 aprile 2012, preso atto che non sono pervenute osservazioni e valutati i pareri pervenuti viene approvato l'accordo di programma definitivo.

RICONOSCIUTO

- che l'oggetto dell'accordo si caratterizza in modo evidente in funzione del riconoscimento dell'interesse pubblico complessivamente perseguibile dagli Enti interessati.

RILEVATO

- che gli obiettivi indicati, sono tra loro inscindibilmente connessi, in quanto rispondenti ad un disegno unitario;
- l'interesse degli Enti per il potenziamento delle attività sanitarie e della protezione civile – in particolare con la realizzazione del Polo della Prevenzione, in grado di accogliere in un unico ambito le funzioni, le strutture e le attrezzature per la gestione della sicurezza, della prevenzione e protezione civile, il SUEM, la Croce Rossa, la sala operativa per la Prefettura – assume oggi un carattere di urgenza per rispondere alle esigenze della pianificazione di emergenza, con intento di ridefinirne l'attuale approccio organizzativo e operativo, con riferimento alle situazioni di criticità e di pericolo collettivo anche recentemente e drammaticamente sperimentate.
- l'interesse degli Enti per la riqualificazione dell'Ospedale San Bortolo, che corrisponde, anche in questo caso, ad un'azione esemplare dovuta alle esigenze di miglioramento del servizio sanitario offerto alla popolazione e di riqualificazione funzionale di immobili ubicati nel centro storico o in sua prossimità e nello specifico, confermando la volontà di mantenere e implementare il servizio dell'ospedale cittadino, nella sede attuale.
- che la riorganizzazione/riqualificazione del Polo Ospedaliero San Bortolo e la realizzazione del Polo della prevenzione per le parti di diretto interesse dell'ULSS avverrà utilizzando i proventi derivanti da:
 1. Area Strada Marosticana parziale vendita dell'area;
 2. Area S. Felice parziale vendita dell'area;
 3. Immobili ex INAM vendita dei due immobili.





Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, approvano il seguente

Accordo di programma

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo di programma, che autorizza le opere elencate nell'Elab. 1, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la variazione integrativa degli strumenti urbanistici.

Art. 2 – Obblighi dei soggetti sottoscrittori e criteri informativi

In considerazione della rilevanza pubblica degli obiettivi del presente accordo, si indicano di seguito gli obblighi cui dovranno conformarsi gli Enti sottoscrittori, anche trasferendo i medesimi ai soggetti terzi che verranno eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dell'accordo:

- ciascun Soggetto Attuatore si impegna a rilasciare, con la massima celerità consentita e nel rispetto delle vigenti normative, eventuali concessioni, permessi, autorizzazioni, nulla osta, assensi e pareri propedeutici all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'accordo;
- ciascun Ente sottoscrittore indicherà il Soggetto Attuatore responsabile per il coordinamento interno all'Ente per l'esecuzione dell'accordo;
- ciascun Ente si impegna a dare la più ampia e tempestiva informazione agli altri Enti sottoscrittori relativamente agli atti e ai provvedimenti di rispettiva competenza adottati per l'esecuzione dell'accordo;

Le seguenti eventuali modifiche rispetto a quanto indicato nell'accordo e negli allegati non costituiscono variazione dell'accordo medesimo, qualora siano rispettati i seguenti criteri informativi:

- mantenimento del valore economico degli interventi e dei valori di alienazione;
- conferma della localizzazione degli interventi all'interno degli ambiti;
- conferma degli ambiti salvo limitate variazioni finalizzate ad una più efficace ed economica esecuzione dell'accordo;
- adeguamento a sopravvenute normative legislative e regolamentari.





Art. 3 – Interventi previsti

L'ULSS si impegna a realizzare gli interventi descritti nei seguenti elaborati, allegati al presente atto:

Elaborato 1 - Interventi previsti dall'Accordo

Tavola 1 - Inquadramento e ipotesi progettuale di massima - Polo della Prevenzione Strada Marosticana

Tavola 2 - Inquadramento territoriale - Area San Felice

Tavola 3 - Inquadramento territoriale - Immobili ex INAM

Tavola 4 - Inquadramento e ipotesi progettuale di massima Polo Ospedaliero San Bortolo:
Ex Seminario Vescovile e parcheggio multipiano

I parametri edilizi (altezze, dimensioni fronti, superfici coperte, etc.) contenuti nella Tav. 1 sono indicativi e pertanto non vincolanti. Le caratteristiche dei progetti in termini di dimensionamento saranno definite in sede di redazione del progetto delle opere pubbliche.

Gli impegni dei soggetti firmatari il presente accordo di programma, quanto alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle predette opere, nonché in merito al finanziamento delle stesse, sono meglio specificate agli articoli seguenti.

Art. 4 – Modalità e tempi di realizzazione

Le opere in questione sono finanziate con le risorse derivanti dalle valorizzazioni patrimoniali.

La tabella riportata di seguito dà un quadro dei costi degli interventi e delle risorse necessarie al finanziamento:

Area	Costi (€)	Ricavi (€)
Polo della Prevenzione Strada Marosticana	6.000.000	8.000.000
S. Felice		5.500.000
Immobili ex INAM	-	9.500.000
Polo Ospedaliero San Bortolo: Ex Seminario Vescovile e parcheggio multipiano	19.349.748,80	4.500.000
TOTALE	25.349.748,80	27.500.000,00

I tempi di realizzazione degli interventi suddetti sono stimati in anni 4 dall'efficacia dell'accordo di programma.

Entro un mese dall'approvazione dell'accordo, l'ULSS assumerà i provvedimenti di sua competenza per la cessione gratuita al Comune dell'area di mq. 5000 circa a S.Felice.





Tempi di realizzazione **degli interventi** :

Polo della Prevenzione Strada Marosticana:

I tempi per tale intervento, che richiederanno complessivamente 1120 giorni dall'avvio della gara, possono essere così espressi:

210 giorni per l'espletamento della gara e l'aggiudicazione della progettazione e dei lavori;

180 giorni per la progettazione definitiva ed esecutiva, dato che l'appalto verrà eseguito sulla base del progetto preliminare;

730 giorni per i lavori.

Polo Ospedaliero San Bortolo

I tempi per tale intervento, che richiederanno complessivamente 1455 giorni dall'avvio della gara possono essere così espressi:

180 giorni per l'espletamento della gara e l'aggiudicazione della progettazione e dei lavori;

365 giorni per il primo stralcio, più 180 giorni per la progettazione.

Per gli altri due stralci si prevedono 365 giorni cadauno in relazione al finanziamento disponibile.

Si prevede l'adeguamento della dotazione di parcheggi mediante strutture multipiano ed in particolare con la realizzazione di un parcheggio multipiano in elevazione, per un totale di 1000 posti auto nell'area di proprietà dell'ULSS censita al Fog. II parte del map. 3, (ex 400, 401, 402).

Il parcheggio multipiano, potrà essere realizzato mediante le procedure previste da Codice dei Contratti, in particolare la finanza di progetto; la concessione trentennale consente di valutare un ricavo per l'ULSS pari ad € 4.500.000,00 (€ 150.000,00 annui) da destinare al secondo stralcio dell'ex Seminario.

I tempi di realizzazione dell'intervento richiederà un totale complessivo di 1120 giorni dall'avvio della gara.

Programma relativo alle vendite

Con il rilascio dell'autorizzazione regionale per il trasferimento a terzi di diritti reali sui citati immobili del patrimonio disponibile dell'ULSS n. 6 di Vicenza, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 23 del 16.8.2007e così come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale N. 1265 del 03 agosto 2011, si potrà procedere alla vendita, alla concessione o locazione dei succitati beni.





La messa in vendita degli immobili di San Felice e Strada Marosticana sarà posta in essere subito dopo la sopra citata autorizzazione.

Si prevede che i tempi necessari per l'attuazione dell'accordo di programma, per l'autorizzazione, il bando ed i documenti di alienazione, la pubblicazione e l'aggiudicazione, il contratto di compra vendita non siano inferiori a 1095 giorni.

I proventi derivanti dalla vendita dell'area di Strada Marosticana saranno destinati alla costruzione del Polo delle Prevenzione, mentre parte dei proventi dell'area di San Felice saranno destinati al primo stralcio dell'ex Seminario.

Sempre successivamente all'autorizzazione regionale potranno essere avviate le procedure previste da Codice dei Contratti, in particolare la finanza di progetto, per la realizzazione del parcheggio multipiano da 1000 posti auto da realizzare nell'area di proprietà dell'ULSS sita in Via Rodolfi, con un totale complessivo di 1120 giorni dall'avvio della gara.

La conclusione dei lavori potrà consentire il trasferimento delle attività presenti negli immobili ex INAM e quindi di porre in vendita i due immobili e le aree di pertinenza.

Le operazioni di messa in vendita degli immobili ex INAM non potranno avvenire prima di 1455 giorni dalla pubblicazione del bando relativo al 1° Stralcio dell'ex Seminario.

Art. 5 - Variante urbanistica.

Con il presente accordo di programma si approvano i seguenti elaborati tecnici, che costituiscono variante al PRG/PI del Comune di Vicenza:

- Varianti Urbanistiche – Relazioni e Norme Tecniche di Attuazione
- Dichiarazione di non necessità di redigere la VINCA
- Studio di compatibilità idraulica
- Tav. PRG/PI Vigente – Nord
- Tav. PRG/PI Vigente – Centro
- Tav. PRG/PI Variante – Nord
- Tav. PRG/PI Variante – Centro

I citati elaborati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 6 - Adeguamenti.

Sono sempre consentite modifiche agli interventi contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli enti competenti, purché non riguardino i criteri

8





informativi e i presupposti del presente accordo, nel quale ultimo caso l'eventuale modifica dovrà essere apportata mediante formale modifica del presente accordo di programma.

I tempi previsti per la realizzazione degli impegni e l'esecuzione delle opere oggetto del presente accordo potranno essere derogati nel caso in cui sussista un oggettivo impedimento alla progettazione ed esecuzione delle opere anche derivanti dai tempi dell'istruttoria da parte degli enti coinvolti.

La vigilanza sulla corretta attuazione/interpretazione della succitata clausola è demandata al Comitato di Vigilanza di cui all'art. 7.

Art. 7 – Comitato di vigilanza.

Per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'accordo la Regione Veneto istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all'art. 34, co. 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così composto:

- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
- rappresentante del Comune di Vicenza
- rappresentante dell'ULSS n. 6

Al Collegio spetta la vigilanza sull'esecuzione tecnica dell'accordo di programma e per l'attuazione degli interventi.

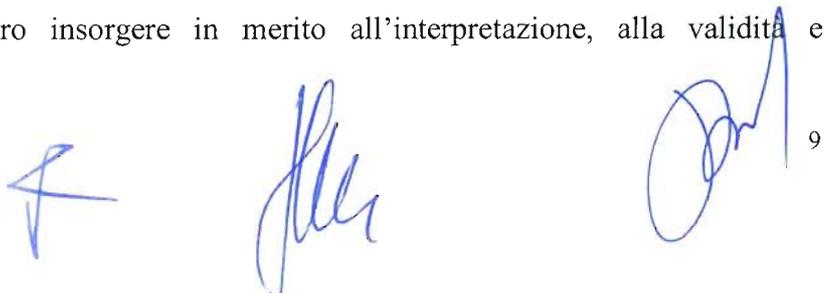
Spetta al Collegio determinare quali sono le modifiche degli atti contemplati dal presente accordo che non incidano sui criteri informativi di cui all'art. 2 dell'accordo e che quindi non richiedano una formale variazione dell'accordo medesimo, ma esclusivamente l'emanazione degli atti da parte degli Enti via via competenti.

I poteri sostitutivi per l'attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste dal presente accordo di programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore (ULSS n. 6), saranno esercitati dal Presidente della Regione su segnalazione del Collegio. Prima dell'esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto dovrà notificare al soggetto attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da eseguire o da modificare.

Le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dall'attuazione coattiva saranno poste a carico dell'inadempiente e determinate, ove possibile, in base a tabelle e tariffe ufficiali, il tutto a cura del Collegio di Vigilanza.

Art. 8 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità e





all'esecuzione del presente Accordo di Programma, che non siano riservate al giudice amministrativo, potranno essere demandate al giudizio di un arbitro unico, nominato, anche a maggioranza, dalle parti del presente Accordo di Programma o, in mancanza, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro deciderà secondo diritto entro il termine di giorni 90, salvo proroghe ex lege, anche con addebito di spese alla parte soccombente.

Art. 9 – Registrazione e spese contrattuali

Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Art. 10 – Richiamo alla normativa

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

Il presente accordo di programma, composto di n.10 pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 32 – comma 4 – della Lr n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione degli interventi oggetto del presente accordo, in linea con i criteri informativi dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto in data 04.04.2012

Il Presidente della Regione Veneto o suo delegato

Il Sindaco del Comune di Vicenza o suo delegato

Il Direttore Generale dell'ULSS n. 6 o suo delegato

IL DIRIGENTE REGIONALE
Arch. Vincenzo FABRIS

REGIONE del VENETO
Giunta regionale
DIREZIONE URBANISTICA E PAESAGGIO

COMUNE DI VICENZA

